



## **CITTÀ DI CASTELFRANCO VENETO**

*Provincia di Treviso*

*Segreteria Generale*

### **PROPAGANDA ELETTORALE**

**Dal 30° giorno precedente quello della votazione e quindi da venerdì 24 aprile 2026** la propaganda elettorale a mezzo di affissione di manifesti, stampati e di altro materiale elettorale effettuata dai partiti o gruppi politici che partecipano alle elezioni con liste di candidati è consentita **solo negli appositi spazi** a ciò destinati dal Comune ai sensi della legge 4 aprile 1956 n. 212.

**E' vietato pertanto affiggere materiali di propaganda elettorale al di fuori degli appositi spazi assegnati dal Comune.** Il Comune provvederà alla defissione dei manifesti affissi fuori degli spazi autorizzati.

Devono essere rispettati i manifesti affissi regolarmente, che pertanto non devono essere strappati, deturpati o coperti. Sono vietati gli scambi e le cessioni delle sezioni di spazio assegnate.

I materiali di propaganda elettorale dovranno essere affissi negli appositi spazi assegnati dal Comune secondo le precedenti comunicazioni pubblicate nel sito internet comunale in conformità alle delibere del Commissario Prefettizio nell'esercizio delle funzioni della Giunta Comunale n. 26/2026 e n. 36/2026.

### **Divieti in materia di propaganda**

**Dal 30° giorno antecedente le elezioni amministrative, quindi da venerdì 24 aprile 2026:**

- è vietata ogni forma di propaganda elettorale **luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico** (ivi compresi striscioni, drappi, cartelli stradali, poster, scritte sui muri, stampati esposti nelle vetrine dei negozi, su portoni, sulle palizzate, sugli autoveicoli in sosta, ecc.). Fanno eccezione le insegne indicanti le sedi dei partiti.
- è vietata ogni forma di **propaganda elettorale luminosa** sia fissa ( a mezzo di cartelloni elettronici) che mobile (eseguita su mezzi mobili con apparecchiature luminose);
- **propaganda fonica non luminosa su mezzi mobili** : l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito esclusivamente per l'annuncio dell'ora e del luogo dei comizi, riunioni o manifestazioni elettorali. La diffusione dei messaggi deve avvenire in forma itinerante, senza soste prolungate del veicolo nello stesso punto e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di ordine pubblico e di tutela della

quiete pubblica, come previsto dall'art. 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130. **Tale forma di propaganda è subordinata alla preventiva autorizzazione;**

- **Volantinaggio** : è vietato il lancio o getto di **volantini** in luogo pubblico o aperto al pubblico, mentre ne è consentita la distribuzione a mano.

Dal medesimo giorno, venerdì 24 aprile 2026, ai sensi dell'art. 7, primo comma, della legge 24 aprile 1975, n. 130, possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.

### **Agevolazioni fiscali**

Nei novanta giorni precedenti l'elezione, ai sensi degli artt. 18 e 20, comma 2, della citata Legge n. 515/1993, per il materiale tipografico, per l'acquisto di spazi di affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l'affitto dei locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai candidati o dai rispettivi partiti/movimenti politici, si applica l'aliquota IVA del 4 per cento.

### **Limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti**

L'art. 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96 ha introdotto limiti di spesa per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di Sindaco, di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale e di ciascun partito, movimento o lista che partecipa alle elezioni comunali nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Agli stessi Comuni il medesimo articolo ha esteso l'applicazione di alcune disposizioni contenute nella citata legge n. 515/2013, come modificata dalla anzidetta legge n. 96/2012, riguardanti, tra l'altro, il regime di pubblicità e controllo delle spese elettorali, la nomina del mandatario elettorale e il sistema sanzionatorio per le violazioni dei limiti di spesa e per il mancato deposito dei consuntivi da parte di partiti, movimenti politici e liste.

### **Diffusione di sondaggi demoscopici**

Nei 15 giorni precedenti la data di votazione, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e quindi a partire **da sabato 9 maggio 2026**, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo antecedente a quello del divieto.

### **Inizio del divieto di propaganda**

Ai sensi dell'art. 9, primo comma, della legge n. 212/1956, **nel giorno precedente e in quelli della votazione**, e quindi **da sabato 23 maggio a lunedì 25 maggio 2026** sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.

Inoltre, ai sensi del secondo comma del medesimo art. 9 della legge n. 212/1956, **nei giorni della votazione**, è vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali.

Le norme che regolano la propaganda elettorale sono le seguenti:

- legge 04 aprile 1956, n. 212 (norme per la disciplina della propaganda elettorale);
- legge 22 febbraio 2000 n. 28 (disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e per la comunicazione politica).

Si fa presente che chiunque viola le norme sulla propaganda è soggetto a sanzioni amministrative.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Chiara Perozzo

Documento firmato digitalmente ai sensi del  
D.Lgs. 82/2005 e s.m.i